



Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare

(ex art. 8 decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145)

Al Presidente

Relazione al Parlamento sullo stato e la sicurezza delle attività minerarie in mare nel settore degli idrocarburi

a norma

dell'art. 8 (comma 10)

del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145

Anni 2016 e 2017

Roma, maggio 2019

Via Molise, 2 – 00187 Roma

Tel: (+39) 06 4705 3794 – email: segreteria.comitatooffshore@mise.gov.it – Pec: segreteria.comitatooffshore@pec.mise.gov.it
<http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/ministero/organismi/comitato-offshore>



Componenti del Comitato

Maria Carmela Giarratano

Tolomeo Litterio (*fino al 31 ottobre 2018*) - Marco Cavriani (*dal 1° dicembre 2018*)

Vincenzo Melone (*fino al 09 febbraio 2018*) - Giovanni Pettorino (*dal 10 febbraio 2018*)

Ezio Mesini (Presidente)

Franco Terlizzese (*fino al 31 dicembre 2018*) – Emilia Masiello (*dall'8 febbraio 2019*)

Paolo Treu

Sito web del Comitato:

<http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/ministero/organismi/comitato-offshore>



OGGETTO DELLA RELAZIONE

La presente Relazione, redatta ai sensi dell'art. 8, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145, illustra l'attività svolta dal Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare dal suo insediamento (9 maggio 2017) al 31 dicembre 2017. Con il predetto decreto legislativo è stata recepita la direttiva 2013/30/UE, relativa alla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, con la quale la Commissione europea ha fissato gli standard minimi di sicurezza per la prospezione, la ricerca e la produzione di idrocarburi in mare, con l'obiettivo di ridurre le probabilità di accadimento di incidenti gravi, di limitarne le conseguenze e di aumentare nel contempo la protezione dell'ambiente marino. La relazione riferisce, altresì, sullo stato e sulla sicurezza delle attività minerarie in mare nel settore degli idrocarburi, comprendendovi anche il 2016 al fine di offrire un quadro della situazione in essere all'indomani dell'entrata in vigore del D.Lgs. 145/2015, seppur antecedentemente all'effettiva messa in esercizio del Comitato.



Sommario

PARTE I	QUADRO GENERALE	7
1.1	Premessa	7
1.2	Il Comitato: funzioni e struttura	13
1.3	Profili di organizzazione e di gestione	18
PARTE II	ATTIVITA'	20
2.1	Lo stato e la sicurezza delle attività <i>upstream</i> - anno 2016	20
2.1.1	Impianti	20
2.1.2	Ispezioni	30
2.1.3	Dati relativi agli incidenti inerenti le operazioni in mare	31
2.1.4	Innovazioni normative	35
2.2	Lo stato e la sicurezza delle attività <i>upstream</i> - anno 2017	38
2.2.1	Impianti	38
2.2.2	Ispezioni	50
2.2.3	Dati relativi agli incidenti inerenti le operazioni in mare	51
2.2.4	Innovazioni normative	55



2.3	Attività del Comitato	61
2.4	Attività dei Comitati periferici	63
2.5	Attività in collaborazione con la Commissione europea e con JRC-EUOAG	64
2.5.1	Revisione della direttiva 2013/30/UE	64
2.5.2	Ulteriori attività	65
2.6	Prospettive future	66
PARTE III	DOCUMENTI	68
3.1	Documenti originati dal Comitato	
3.1.1	La strategia di azione e le priorità programmatiche annuali	68
3.1.2	La guida tecnica relativa alle modifiche non sostanziali diverse da quelle di cui all'art. 2, comma 1, lettera bb) del D.Lgs. 145/2015	72
3.1.3	Le linee guida per la redazione delle Relazioni sui Grandi Rischi	72
3.1.4	Relazione sullo stato e la sicurezza delle attività minerarie in mare nel settore degli idrocarburi	72
3.1.5	Comunicazioni alla Commissione europea sulla situazione relativa ai "Piani esterni di risposta alle emergenze e preparazione alle emergenze"	73



❖ CARTE TITOLI VIGENTI E RELATIVI IMPIANTI	74
❖ ELENCO DEGLI ALLEGATI	80
❖ ELENCO ACRONIMI	81
❖ ELENCO DELLE NORME MENZIONATE	83



PARTE I QUADRO GENERALE

1.1 Premessa

La presente Relazione, redatta ai sensi dell'art. 8, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145, illustra l'attività svolta dal Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare, di seguito "il Comitato". Con il predetto decreto legislativo è stata recepita la direttiva 2013/30/UE, relativa alla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, con la quale la Commissione europea ha fissato gli standard minimi di sicurezza per la prospezione, la ricerca e la produzione di idrocarburi in mare con l'obiettivo di ridurre le probabilità di accadimento di incidenti gravi e di limitarne le conseguenze, così da aumentare la protezione dell'ambiente marino da possibili inquinamenti.

La direttiva 2013/30/UE - entrata in vigore il 18 luglio 2013 - ha comportato l'obbligo per gli Stati membri di adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi ad essa entro il 19 luglio 2015.

Dopo aver fornito la definizione di incidente grave, la direttiva interviene sulla responsabilità del licenziatario (figura coincidente



nell'ordinamento italiano con l'operatore) in ordine sia alla sua individuazione che alle capacità tecniche ed economiche, comprese le garanzie finanziarie, che esso deve fornire per lo svolgimento delle operazioni in mare.

Si richiede, pertanto, che in sede di rilascio dell'autorizzazione alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (ai sensi della direttiva 94/22/UEE), lo Stato membro accerti che il richiedente sia in possesso della capacità tecnica e finanziaria necessaria a garantire in maniera costante operazioni sicure ed efficaci in tutte le condizioni prevedibili, fornendo a tal fine prove di misure adeguate da adottare a copertura delle responsabilità potenziali derivanti da incidenti gravi. Nell'effettuare tale valutazione, lo Stato membro dovrà tenere in particolare considerazione i possibili effetti di un incidente grave su tutti gli ambienti marini e costieri sensibili sotto il profilo ambientale.

Il limite della responsabilità del licenziatario/operatore è dato dal rischio accettabile nell'accezione data dalla stessa direttiva, ossia da un livello di rischio la cui ulteriore riduzione richiederebbe tempi, costi o sforzi assolutamente sproporzionati (secondo le migliori pratiche compatibili con la conduzione delle attività) rispetto ai vantaggi di tale riduzione; l'attuabilità ragionevole delle misure di riduzione del rischio dovrebbe



essere riesaminata periodicamente sulla scorta delle nuove conoscenze e degli sviluppi tecnologici.

La responsabilità dell'operatore si estende anche alle piattaforme mobili di perforazione quando stazionino in mare per attività comunque connesse alle operazioni e come tali riconducibili agli impianti; qualora dette unità mobili siano in transito, sono considerati navi e, come tali, soggette alle convenzioni marittime internazionali (SOLAS, MARPOL, codice MODU) e al diritto dell'Unione in materia di controllo dello Stato di approdo e rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera.

Ulteriori innovazioni riguardano la preparazione ed effettuazione delle operazioni in mare, riguardo alle quali la direttiva introduce particolari cautele che assicurino una pianificazione dettagliata dei rischi e delle misure di intervento da adottare in caso di incidente, consentendo una più accurata vigilanza da parte dell'autorità competente dello Stato membro.

Nel caso in cui si verifichi o possa essere imminente un incidente grave, l'operatore deve darne immediata comunicazione allo Stato membro, fornendo informazioni dettagliate riguardo al luogo, all'intensità e alla natura dell'evento, alle misure di contenimento adottate e all'ipotesi



peggiore di aggravamento ipotizzabile, compreso il potenziale coinvolgimento transfrontaliero.

In caso di incidente grave, gli Stati membri provvedono affinché l'operatore adotti tutte le misure adeguate per evitarne l'aggravarsi e limitarne le conseguenze per la salute umana e l'ambiente.

La Direttiva garantisce, secondo una politica in linea con gli impegni internazionali dell'Unione, l'effettiva e tempestiva partecipazione del pubblico – portatore di un interesse, comprese le associazioni di tutela dell'ambiente - al processo decisionale afferente le operazioni programmate di esplorazione in mare nel settore degli idrocarburi, dandone notizia attraverso pubblici avvisi o altri strumenti adeguati come mezzi di comunicazione elettronica e consentendo la presentazione di osservazioni e pareri, con successiva comunicazione delle decisioni adottate.

Gli Stati membri sono tenuti a designare un'autorità competente responsabile per le funzioni di regolamentazione, provvedendo affinché agisca indipendentemente da politiche, decisioni di natura regolatoria o altre ragioni non correlate ai compiti assegnati, proceda allo scambio periodico di conoscenze, informazioni ed esperienze con altre autorità



competenti, tra l'altro attraverso il gruppo di autorità dell'Unione europea per le attività in mare nel settore degli idrocarburi (EUOAG), e svolga consultazioni sull'applicazione del pertinente diritto nazionale e dell'Unione con operatori del settore, altre parti interessate e la Commissione.

L'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) fornisce agli Stati membri e alla Commissione assistenza tecnica e scientifica conformemente al proprio mandato a norma del regolamento (CE) n. 1406/2002, in particolare nel rilevare e monitorare l'entità di una fuoriuscita di idrocarburi e nella preparazione ed esecuzione dei piani esterni di risposta alle emergenze.

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla direttiva e adottano tutti le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

Rimane inalterata la vigente legislazione italiana applicabile in materia, in particolare: il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 "Norme di polizia delle miniere e delle cave" con le relative norme di integrazione ed adeguamento di cui al decreto del Presidente



della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, al fine di regolare le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli Idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale; il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 “Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare”; il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 “Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee; il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. Inoltre, in virtù e per effetto dell’art. 1, comma 3, della direttiva offshore, rimangono ferme le seguenti disposizioni: il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 “Attuazione della direttiva 94/22/UEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi”; decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (Codice dell’Ambiente); il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 “Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale”.



1.2 Il Comitato: funzioni e struttura

Tra le principali innovazioni introdotte dalla direttiva 2013/30/UE vi è la designazione di un autorità competente che nel relativo decreto di recepimento ha portato all'istituzione del Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare. Il Comitato svolge funzioni di "Autorità Competente" responsabile con poteri di regolamentazione, vigilanza e controllo al fine di prevenire gli incidenti gravi nelle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e limitarne le conseguenze. Provvede, altresì, allo scambio periodico di conoscenze, informazioni ed esperienze con le altre Autorità competenti degli Stati membri, tra l'altro attraverso l'apposito gruppo di lavoro *European Union Offshore Oil and Gas Authorities Group* (EUOAG).

In particolare, al Comitato sono attribuite funzioni di regolamentazione per come esplicitate dall'art. 8, comma 3, del D.Lgs. 145/2015, ed esattamente:

- a. valutare e accettare le relazioni sui grandi rischi, valutare le comunicazioni di nuovo progetto e le operazioni di pozzo o combinate e altri documenti di questo tipo ad esso sottoposti, attraverso la verifica dell'attività svolta dall'UNMIG;



- b. vigilare sul rispetto da parte degli operatori dei dettami del D.Lgs. 145/2015, anche mediante ispezioni, indagini e misure di prevenzione;
- c. fornire consulenza ad altre Autorità o Organismi, compresa l’Autorità preposta al rilascio delle licenze (oggi la DGSAIE – Direzione Generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche del Ministero dello sviluppo economico);
- d. elaborare piani annuali;
- e. assicurare la trasparenza e la condivisione delle informazioni verso la Commissione europea, presentando ex art. 25, comma 1, una relazione annuale contenente le informazioni di cui all’allegato IX, punto 3, della direttiva 2013/30/UE, e verso il pubblico, mettendo a disposizione ex art. 24, comma 1, le informazioni di cui al predetto allegato IX con l’ausilio del formato comune stabilito dalla Commissione europea di cui al Regolamento di esecuzione n.1112/2014;



- f. cooperare con le Autorità competenti o con i punti di contatto degli Stati membri attraverso lo scambio periodico di conoscenze, informazioni ed esperienze interessanti, in particolare, il funzionamento delle misure per la gestione del rischio, la prevenzione degli incidenti gravi, la verifica di conformità e la risposta alle emergenze. Il Comitato può avvalersi della collaborazione dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) la quale fornisce agli Stati membri e alla Commissione assistenza tecnica e scientifica conformemente al proprio mandato a norma del regolamento (CE) n. 1406/2002.

Il Comitato opera nello svolgimento delle sue funzioni di regolamentazione con obiettività ed indipendenza dalle funzioni di regolamentazione in materia di sviluppo economico delle risorse naturali in mare, di rilascio di licenze per le operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e di riscossione e gestione degli introiti derivanti da tali operazioni.

Il Comitato si avvale delle strutture e delle risorse umane delle Amministrazioni componenti già previste a legislazione vigente, con



esclusione in favore dei suoi membri di alcun tipo di compenso, gettone di presenza o rimborso spese per lo svolgimento delle funzioni ad essi attribuite. Gli oneri connessi all'espletamento dei propri compiti sono posti a carico degli operatori con versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un contributo pari all'1 per mille del valore delle opere da realizzare, da riassegnarsi su apposito capitolo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

Il Comitato ha sede presso il Ministero dello sviluppo economico e consta anche di articolazioni sul territorio allocate presso le sezioni UNMIG di Bologna, Roma e Napoli che forniscono il necessario supporto logistico e amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del D.Lgs. 145/2015 il Comitato è composto da:

- Presidente, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, quale esperto scelto nell'ambito di professionalità provenienti dal settore privato o pubblico, compresi università, istituti scientifici e di ricerca, con comprovata esperienza in materia di sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, attestata in base a



specifici titoli ed esperienze professionali, e in posizione di indipendenza dalle funzioni relative allo sviluppo economico delle risorse naturali in mare;

- Direttore della Direzione generale per la sicurezza anche ambientale delle attività minerarie ed energetiche – UNMIG del Ministero dello sviluppo economico;
- Direttore della Direzione generale Protezione natura e mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Direttore centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera;
- Sottocapo di Stato Maggiore della Marina Militare.

Le articolazioni sul territorio del Comitato sono composte da:

- Direttore della Sezione UNMIG competente per territorio che assicura le funzioni di coordinamento dei lavori;
- Direttore regionale dei Vigili del fuoco;



- Dirigente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che si avvale del Direttore del Servizio Emergenze Ambientali in mare (SEAM) dell'ISPRA;
- dal Comandante della Capitaneria di Porto competente per territorio, individuato in relazione all'ubicazione dell'impianto o allo spazio marittimo interessato;
- da un Ammiraglio/Ufficiale superiore dello Stato Maggiore della Marina Militare;

E' prevista, altresì, la partecipazione di un tecnico competente in materia ambientale o mineraria in rappresentanza della Regione interessata e dalla stessa designato.

1.3 Profili di organizzazione e di gestione

Le fasi successive alla pubblicazione del D.Lgs. 145/2015 hanno visto l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 2016 (Allegato 1), con il quale sono state stabilite le modalità di funzionamento del Comitato, nonché le procedure amministrative per gli adempimenti connessi alle relative funzioni e la nomina del Presidente,



nella persona del Prof. Ezio Mesini, realizzata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2017 (Allegato 2).

In osservanza alla prescrizione di cui all'art. 3, comma 1, del DPCM 27 settembre 2016, è stata costituita la segreteria del Comitato con sede presso il Ministero dello Sviluppo Economico e con avalimento di risorse della DGS-UNMIG e del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera.

A seguito dell'istituzione di apposito Capitolo per il versamento ad onere degli operatori del contributo dell'1 per mille ed in esito al ricevimento delle prime quietanze di pagamento, si è provveduto a richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze la riassegnazione di tali fondi, in termini di competenza e cassa, su un nuovo capitolo "spese sostenute dal Comitato per la sicurezza offshore per lo svolgimento dei propri compiti", da destinare, appunto, alla copertura degli oneri finanziari connessi allo svolgimento delle ispezioni agli impianti e all'acquisto e manutenzione di beni strumentali di supporto.

Al fine, poi, di soddisfare l'esigenza di trasparenza e condivisione delle informazioni, così da monitorare l'efficacia delle misure messe in atto e di incrementare la fiducia del pubblico nell'Autorità preposta e nella sicurezza delle attività *upstream*, il Comitato ha creato nell'ambito del sito



istituzionale MISE una sezione dedicata e liberamente consultabile <http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/ministero/organismi/comitato-offshore>.

PARTE II ATTIVITA'

2.1 Lo stato e la sicurezza delle attività *upstream* - anno 2016

Come anticipato in premessa, nella presente sezione si riportano informazioni e dati afferenti le attività minerarie in mare nel settore degli idrocarburi relativamente al 2016, al fine di offrire un quadro della situazione in essere all'indomani dell'entrata in vigore del D.Lgs. 145/2015 istitutivo, nelle relative funzioni e composizione, del Comitato, ma prima dell'effettiva messa in esercizio di quest'ultimo (intervenuta, poi, nel maggio 2017).

2.1.1 Impianti

Si riporta l'elenco dettagliato degli impianti idrocarburi *offshore* presenti nelle acque di giurisdizione dello Stato al 1 gennaio 2016 (anche se non in produzione).



**Impianti all'interno delle acque di giurisdizione dello Stato
al 1 gennaio 2016**

	Nome o ID	Tipo d'impianto (1)	Anno di installazione	Tipo di fluido (2)	Numero di letti (3)	Coordinate (4)
	Ada 2	NUI	1982	gas	0	12,591285-45,183634
	Ada 3	NUI	1982	gas	0	12,591176-45,183361
	Ada 4	NUI	1982	gas	0	12,590910-45,183561
	Agostino A	NUI	1970	gas	27	12,495518-44,540180
	Agostino A Cluster	NUI	1991	gas	0	12,496197-44,540685
6	Agostino B	NUI	1971	gas	27	12,471569-44,554372
7	Agostino C	NUI	1992	gas	0	12,494523-44,547174
8	Alba Marina	FPI (FSO)	2012	petrolio	50	14,939116-42,200550
9	Amelia A	NUI	1971	gas	27	12,660836-44,405716
10	Amelia B	NUI	1991	gas	29	12,662218-44,407503
11	Amelia C	NUI	1991	gas	0	12,662895-44,406935
12	Amelia D	NUI	1992	gas	0	12,661276-44,407901
13	Anemone B	NUI	1999	gas	0	12,704814-44,229289
14	Anemone Cluster	NUI	1979	gas	0	12,705310-44,212786



15	Angela Angelina	FMI	1997	gas	24	12,343127-44,391172
16	Angela Cluster	NUI	1975	gas	0	12,344848-44,392973
17	Annabella	NUI	1991	gas	24	13,078865-44,228781
18	Annalisa	NUI	1999	gas	0	13,113554-44,171042
19	Annamaria B	FMI	2009	gas	19	13,407327-44,322576
20	Antares 1	NUI	1982	gas	0	12,444429-44,393988
21	Antares A	NUI	1985	gas	19	12,453493-44,390057
22	Antonella	NUI	1976	gas	19	12,776663-44,214442
23	Aquila 2	SPS	1993	petrolio	-	18,327114-40,930188
24	Aquila 3	SPS	1995	petrolio	-	18,325320-40,918159
25	Argo 1	SPS	2006	gas	-	13,821989-36,916622
26	Argo 2	SPS	2008	gas	-	13,805449-36,926058
27	Arianna A	FMI	1984	gas	19	12,628146-44,306251
28	Arianna Cluster	NUI	1992	gas	0	12,627430-44,305788
29	Armida 1	NUI	1973	gas	0	12,449540-44,475932
30	Armida A	NUI	1985	gas	19	12,453192-44,480303
31	Azalea A	NUI	1984	gas	0	12,714258-44,171769
32	Azalea B	NUI	1987	gas	19	12,720562-44,166817
33	Barbara A	NUI	1978	gas	0	13,803467-44,047208
34	Barbara B	NUI	1983	gas	17	13,741427-44,091609



35	Barbara C	FMI	1985	gas	42	13,781867-44,076859
36	Barbara D	NUI	1986	gas	43	13,809339-44,030369
37	Barbara E	FMI	1987	gas	27	13,757562-44,086474
38	Barbara F	NUI	1988	gas	43	13,817099-44,050183
39	Barbara G	NUI	1992	gas	12	13,791530-44,063905
40	Barbara H	NUI	1992	gas	12	13,762702-44,069387
41	Barbara NW	NUI	1999	gas	0	13,648827-44,108865
42	Barbara T	NUI (S)	1985	gas	0	13,781345-44,077277
43	Barbara T2	NUI (S)	2000	gas	0	13,782030-44,077718
44	Basil	NUI	1983	gas	19	13,001086-44,131649
45	Benedetta 1	NUI	2006	gas	0	12,581966-44,179400
46	Bonaccia	NUI	1999	gas	8	14,359527-43,592497
47	Bonaccia Est 2	SPS	2010	gas	-	14,437581-43,578672
48	Bonaccia Est 3	SPS	2010	gas	-	14,437583-43,578614
49	Bonaccia NW	NUI	2015	gas	0	14,335723-43,599803
50	Brenda	FMI	1987	gas	19	13,044925-44,116443
51	Calipso	NUI	2002	gas	0	13,863461-43,827416
52	Calpurnia	NUI	2000	gas	16	14,153981-43,899535
53	Camilla 2	SPS	2001	gas	-	14,246376-42,897839
54	Cassiopea 1	SPS	2008	gas	-	13,732618-36,936642



55	Cervia A	FMI	1986	gas	21	12,639005-44,294608
56	Cervia A Cluster	NUI	1992	gas	0	12,639697-44,295105
57	Cervia B	NUI	1984	gas	19	12,645428-44,288823
58	Cervia C	NUI	1992	gas	12	12,640079-44,301650
59	Cervia K	NUI (S)	2000	gas	0	12,639076-44,295474
60	Clara Est	NUI	2000	gas	0	14,071618-43,779617
61	Clara Nord	NUI	2000	gas	0	13,976674-43,939355
62	Clara NW	NUI	2015	gas	0	14,023295-43,802145
63	Clara Ovest	NUI	1987	gas	0	13,711516-43,828681
64	Daria A	NUI	1994	gas	0	13,249138-44,067586
65	Daria B	NUI (S)	1995	gas	12	13,249706-44,066931
66	Davide	NUI	1980	gas	0	14,017133-43,095985
67	Davide 7	NUI	2002	gas	0	14,016886-43,095755
68	Diana	NUI	1971	gas	0	12,425718-44,441373
69	Elena 1	SPS	1989	gas	-	14,210255-43,040689
70	Eleonora	NUI	1987	gas	19	14,155689-42,840158
71	Elettra	NUI	2014	gas	0	14,215197-43,764413
72	Emilio	NUI	2001	gas	0	14,243294-42,934945
73	Emilio 3	SPS	1980	gas	-	14,233880-42,938165
74	Emma Ovest	FMI	1982	gas	19	14,379206-42,808505



75	Fabrizia 1	NUI	1998	gas	0	14,001140-43,041377
76	Fauzia	NUI	2014	gas	0	13,554058-44,056355
77	Firenze FPSO	FPI (FPSO)	2011	petrolio	56	18,326208-40,924163
78	Fratello Cluster	NUI	1979	gas	0	14,168514-42,610534
79	Fratello Est 2	NUI	1980	gas	0	14,172827-42,576845
80	Fratello Nord	NUI	1980	gas	0	14,170126-42,648861
81	Garibaldi A	NUI	1969	gas	27	12,510457-44,523023
82	Garibaldi A Cluster	NUI	1991	gas	0	12,512050-44,523727
83	Garibaldi B	NUI	1969	gas	27	12,531292-44,487009
84	Garibaldi C	FMI	1992	gas	24	12,515280-44,531601
85	Garibaldi D	NUI	1993	gas	16	12,546062-44,478183
86	Garibaldi K	NUI (S)	1998	gas	0	12,516137-44,532077
87	Garibaldi T	NUI (S)	1998	gas	0	12,511376-44,523311
88	Gela 1	NUI	1960	petrolio	19	14,269550-37,032157
89	Gela Cluster	NUI	1986	petrolio	0	14,269454-37,032449
90	Giovanna	NUI	1992	gas	19	14,463941-42,768002
91	Giulia 1	NUI	1980	gas	0	12,753326-44,131040
92	Guendalina	NUI	2011	gas	0	12,881491-44,566435
93	Hera Lacinia 14	NUI	1992	gas	0	17,165078-39,058611
94	Hera Lacinia BEAF	NUI	1998	gas	0	17,172791-39,061388



95	Jole 1	NUI	1999	gas	0	13,926435-43,040959
96	Leonis	FPI (FSO)	2009	petrolio	49	14,637240-36,559186
97	Luna 27	SPS	1987	gas	-	17,214444-39,088056
98	Luna 40 SAF	SPS	1995	gas	-	17,204166-39,091944
99	Luna A	FMI	1976	gas	18	17,181692-39,114236
100	Luna B	FMI	1992	gas	14	17,200158-39,084925
101	Morena 1	NUI	1996	gas	0	12,482887-44,231073
102	Naide	NUI	2005	gas	0	12,745412-44,343275
103	Naomi Pandora	NUI	2000	gas	0	12,847416-44,689089
104	Ombrina Mare 2	NUI	2008	petrolio	0	14,533455-42,323409
105	Panda 1	SPS	2002	gas	-	13,623818-37,006610
106	Panda W1	SPS	2003	gas	-	13,594536-37,000607
107	Pennina	NUI	1988	gas	19	14,163626-43,021356
108	Perla	NUI	1981	petrolio	19	14,216245-36,954193
109	Porto Corsini 73	NUI	1996	gas	0	12,579101-44,385037
110	Porto Corsini 80	NUI	1981	gas	0	12,546216-44,405640
111	Porto Corsini 80 bis	NUI	1983	gas	0	12,520281-44,423353
112	Porto Corsini MEC	NUI	1987	gas	19	12,560198-44,391356
113	Porto Corsini MS1	NUI	2000	gas	0	12,588897-44,348638
114	Porto Corsini MS2	NUI	2001	gas	0	12,576923-44,368807



115	Porto Corsini MWA	NUI	1968	gas	0	12,359541-44,511783
116	Porto Corsini MWB	NUI	1968	gas	0	12,373809-44,509278
117	Porto Corsini MWC	NUI	1987	gas	19	12,372787-44,508964
118	Porto Corsini MWT	NUI (S)	1987	gas	19	12,359295-44,512380
119	Prezioso	NUI	1986	petrolio	19	14,045081-37,009175
120	Regina	NUI	1997	gas	0	12,840342-44,104920
121	Regina 1	NUI	1997	gas	0	12,834209-44,102781
122	Rospo Mare A	NUI	1981	petrolio	2	14,970746-42,203712
123	Rospo Mare B	NUI	1986	petrolio	4	14,946579-42,213157
124	Rospo Mare C	NUI	1991	petrolio	2	14,931856-42,235657
125	San Giorgio Mare 3	NUI	1972	gas	0	13,923748-43,197901
126	San Giorgio Mare 6	NUI	1981	gas	0	13,920136-43,206235
127	San Giorgio Mare C	NUI (S)	1972	gas	0	13,901802-43,202624
128	Santo Stefano Mare 101	NUI	1987	gas	0	14,607395-42,228990
129	Santo Stefano Mare 1-9	NUI	1968	gas	0	14,592950-42,231768
130	Santo Stefano Mare 3-7	NUI	1968	gas	0	14,610729-42,219268
131	Santo Stefano Mare 4	NUI	1975	gas	0	14,675454-42,207323
132	Santo Stefano Mare 8 bis	NUI	1991	gas	0	14,636563-42,216490
133	Sarago Mare 1	NUI	1981	petrolio	0	13,785407-43,320960
134	Sarago Mare A	NUI	1981	petrolio	0	13,788738-43,288851



135	Simonetta 1	NUI	1997	gas	0	14,183769-42,559691
136	Squalo	NUI	1980	gas	0	14,244378-42,715657
137	Tea	NUI	2007	gas	0	13,018813-44,501557
138	Vega A	FMI	1986	petrolio	75	14,625491-36,540638
139	Viviana 1	NUI	1998	gas	0	14,155051-42,656403
140	Vongola Mare 1	NUI	1985	gas	0	13,811731-43,253892

NOTA:

- 1. Tipo d'impianto:** **FMI** (impianto fisso con personale); **NUI** (impianto fisso di norma senza personale), tra cui le piattaforme di supporto alla produzione (trattamento/compressione/raccordo) contrassegnate con la lettera S; **FPI** (impianto galleggiante destinato alla produzione), ulteriormente distinte in FSO (unità galleggiante di stoccaggio) e PFSO (unità galleggiante di produzione e stoccaggio); **FNP** (impianto fisso non destinato alla produzione); **SPS** [testa di pozzo sottomarina]
- 2. Anno di installazione:** La Clara NW, installata nel 2015, è entrata in funzione nel 2016.
- 3. Numero di letti:** numero di posti letto presenti nell'impianto e destinati al personale.
- 4. Coordinate:** riferite al sistema *World Geodetic System 1984* (WGS84).



Si riporta l'elenco degli impianti mobili, funzionali alle operazioni di pozzo, in attività nel 2016:

Impianti mobili

Nome o ID	Tipo d'impianto (1)	Anno di costruzione	Numero di letti	Area geografica delle operazioni	
				Area geografica delle operazioni	Durata delle operazioni (mesi)
Key Manhattan	MODU (Jack-Up Drilling Unit)	1982	101	Mare Adriatico	4
Atwood Beacon	MODU (Jack-Up Drilling Unit)	2003	112	Mare Adriatico	7
Supersundowner XIII	MODU (Fast Move Workover Rig)	1992	-	Mare Adriatico	5

NOTA:

1. MODU: unità mobile di perforazione

Si riportano, inoltre, i seguenti dati afferenti le attività d'impianto:

a. Numero di ore lavorate: **3.045.243**

b. Produzione totale: **4217 kTEP**

Produzione di petrolio: **0,72*10⁶ t**

Produzione di gas: **4,27*10⁹ Sm³**



NOTA:

- a. Dato acquisito dalla DGS-UNMIG presso gli operatori
- b. Dato estrapolato dal database DGS-UNMIG.

Per kTEP si intende *chilo tonnellate di petrolio equivalenti*.

Per il calcolo della produzione di idrocarburi in TEP sono stati utilizzati come riferimenti:

- la definizione di TEP della *International Energy Agency*, secondo cui 1 tonnellata di olio equivalente è pari a 10^7 kilocalorie ovvero a 41,868 gigajoule;
- il potere calorifico inferiore attribuito al gas naturale utilizzato nel Bilancio Energetico Nazionale (elaborato dalla *Direzione Generale per la Sicurezza dell'Approvvigionamento e le Infrastrutture Energetiche del Ministero dello Sviluppo Economico*) che, dal 2008 per uniformità alle statistiche Eurostat, viene stimato in 8190 kcal/m³

2.1.2 Ispezioni

Si riporta nella seguente tabella il numero di ispezioni agli impianti a mare effettuate nel 2016

Numero di ispezioni	Giorni-uomo sugli impianti	Numero di impianti ispezionati
401	408	100

NOTA:

I dati rappresentano le attività ispettive svolte, anche congiuntamente, dalle amministrazioni componenti il Comitato secondo le seguenti specifiche.

Numero di ispezioni: numero di sopralluoghi effettuati sugli impianti a mare e nelle zone di sicurezza circostanti;



Giorni-uomo sugli impianti: la somma dei giorni di impiego di ciascun ispettore in attività ispettiva, con esclusione dei tempi di viaggio. Nello stesso giorno possono essere svolti sopralluoghi su più impianti in ragione della loro vicinanza/contiguità;

Numero di impianti ispezionati: il numero di impianti ispezionati.

Si riportano, altresì, i seguenti dati relativi ad ulteriori attività di controllo realizzate, ed esattamente:

- **165** sorvoli di monitoraggio (**70** con velivoli ad ala fissa, **95** con velivoli ad ala rotante);
- **467** missioni navali di monitoraggio per complessive **4738** ore di attività *dual-use* (combinando gli obiettivi generali di pattugliamento con i compiti di monitoraggio sulle aree minerarie/idrocarburi in mare), tra cui **358** ore di controllo delle attività *upstream* come compito primario;
- **610** prelievi di campioni ambientali.

Detti dati vanno ad integrare quelli già forniti alla Commissione europea secondo il format comune di cui al relativo Regolamento di esecuzione (UE) n. 1112/2014.

Si ritiene, infine, utile riferire che nessuna indagine è stata condotta a norma dell'articolo 26 della direttiva 2013/30/UE per assenza di eventi, né per incidenti gravi né per problemi di sicurezza e ambientali.

2.1.3 Dati relativi agli incidenti delle operazioni in mare

Nel 2016 non si è verificato alcun evento, soggetto a comunicazione ai sensi dell'allegato IX, di cui alle categorie riportate nella sottostante tabella.



Categorie ex allegato IX	Numero di eventi	Numero di eventi normalizzati
a) Rilasci accidentali	0	0
<i>Rilasci di petrolio/gas infiammanti - Incendi</i>	-	-
<i>Rilasci di petrolio/gas infiammanti - Esplosioni</i>	-	-
<i>Rilasci di gas non infiammanti</i>	-	-
<i>Rilasci di petrolio non infiammanti</i>	-	-
<i>Rilasci di sostanze pericolose</i>	-	-
b) Perdita di controllo del pozzo	0	0
<i>Eruzioni</i>	-	-
<i>Attivazione dispositivi prevenzione eruzioni (BOP–blow out preventer) / deviatore di flusso</i>	-	-
<i>Guasto di una barriera del pozzo</i>	-	-
c) Guasto di un SECE	0	0
d) Perdita di integrità strutturale	0	0
<i>Perdita di integrità strutturale</i>	-	-
<i>Perdita di stabilità/galleggiamento</i>	-	-
<i>Perdita di stazionarietà</i>	-	-
e) Collisione di una nave	0	0
f) Incidenti di elicottero	0	0
g) Incidenti mortali (*)	0	0
h) Infortuni gravi a 5 o più persone nello stesso incidente (*)	0	0



i) Evacuazioni di personale	0	0
j) Incidenti ambientali	0	0

(*) Solo se in relazione a un incidente grave

Al contempo, sono stati rilevati i dati di cui ai seguenti prospetti:

Numero totale di decessi e infortuni ()**

	Numero	Valore normalizzato
Numero totale di decessi	0	0
Numero totale di infortuni gravi	5	$1,64 \cdot 10^{-6}$
Numero totale di infortuni	6	$1,97 \cdot 10^{-6}$

(**) Numero totale ai sensi della direttiva 92/91/CEE

Guasti a elementi critici per la sicurezza e l'ambiente (SECE)

SECE	Numero di guasti associati a incidenti gravi
a) Sistemi di integrità strutturale	0
b) Sistemi di contenimento del processo	0
c) Sistemi di prevenzione incendi	0
d) Sistemi di rilevamento	0
e) Sistemi di limitazione per il contenimento del processo	0



f) Sistemi di protezione	0
g) Sistemi di blocco	0
h) Ausili alla navigazione	0
i) Macchine rotanti – generatori di potenza	0
j) Attrezzature di evacuazione e salvataggio	0
k) Sistemi di comunicazione	0
l) Altri	0

Cause dirette e alla radice di incidenti gravi

Cause	Numero di incidenti	Cause	Numero di incidenti
a) Cause connesse alle attrezzature	0	c) Errore procedurale/organizzativo	0
<i>Guasto per difetto di progettazione</i>	-	<i>Valutazione/percezione del rischio inadeguata</i>	-
<i>Corrosione interna</i>	-	<i>Istruzioni/procedure inadeguate</i>	-
<i>Corrosione esterna</i>	-	<i>Mancata conformità alla procedura</i>	-
<i>Guasto meccanico da fatica</i>	-	<i>Mancata conformità al permesso di lavoro</i>	-
<i>Guasto meccanico da usura</i>	-	<i>Comunicazione inadeguata</i>	-
<i>Guasto meccanico da materiale difettoso</i>	-	<i>Competenze personali inadeguate</i>	-



<i>Guasto meccanico (nave/elicottero)</i>	-	<i>Supervisione inadeguata</i>	-
<i>Guasto strumentazione</i>	-	<i>Organizzazione della sicurezza inadeguata</i>	-
<i>Guasto del sistema di controllo</i>	-	<i>Altro</i>	-
<i>Altro</i>	-		
b) Errore umano – Errore operativo	0	d) Cause meteorologiche	0
<i>Errore operativo</i>	-	<i>Vento superiore alle specifiche di progettazione</i>	-
<i>Errore di manutenzione</i>	-	<i>Moto ondoso superiore alle specifiche di progettazione</i>	-
<i>Errore di collaudo</i>	-	<i>Visibilità estremamente ridotta inferiore alle specifiche di progettazione</i>	-
<i>Errore di ispezione</i>	-	<i>Presenza di ghiaccio/iceberg</i>	-
<i>Errore di progettazione</i>	-	<i>Altro</i>	-
<i>Altro</i>	-		

2.1.4 Innovazioni normative

➤ **Legge 3 maggio 2016, n. 79.** *Ratifica ed esecuzione di accordi in materia ambientale.*

La legge introduce nell'ordinamento italiano il Protocollo siglato alla Valletta il 25 gennaio 2002, relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e di risposta in caso di



situazioni critiche di inquinamento nel Mare Mediterraneo. Essa stabilisce l'importanza della cooperazione per prevenire, ridurre e controllare l'inquinamento dell'ambiente marino, anche attraverso un'azione rapida ed efficace a livello nazionale, regionale e sub regionale, attraverso il metodo della valutazione dell'impatto ambientale e nel rispetto sia del principio di precauzione che del principio per il quale «chi inquina paga».

➤ **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 2016.**
Modalità di funzionamento del Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare di cui all'articolo 8 del Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 145.

Il decreto determina le modalità di funzionamento e le procedure amministrative per gli adempimenti connessi alle relative funzioni del Comitato quale autorità competente designata in attuazione della direttiva 2013/30/UE recepita dal D.Lgs. 145/2015, anche nelle sue articolazioni sul territorio dei Comitati periferici. Inoltre, esso stabilisce il sistema sanzionatorio applicabile in caso di infrazioni di cui all'art. 32 del D.Lgs. 145/2015 ed i criteri di ripartizione delle attività dello stesso Comitato.



➤ **Decreto Legislativo 17 ottobre 2016, n. 201.** *Attuazione della direttiva 2014/89/UE che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo.*

Il decreto definisce i principi per una strategia integrata di pianificazione delle attuali e future attività marittime, riguardanti settori diversi quali l'energia, il trasporto marittimo, la pesca, l'estrazione di materie prime e il turismo, al fine di garantire una gestione efficace delle stesse ed una "economia blu" competitiva ed efficiente sotto il profilo delle risorse. Lo stesso specifica, inoltre, che la pianificazione dello spazio marittimo è attuata sulla base di piani di gestione, strumenti fondamentali per programmare sia l'utilizzo dell'ambiente marino sia la distribuzione spaziale e temporale delle attività e delle strutture offshore che possono comprendere, tra l'altro, le infrastrutture per l'energia rinnovabile e per l'esplorazione, la coltivazione ed il trasporto di idrocarburi.

➤ **Decreto Ministeriale 7 dicembre 2016.** *Disciplinare tipo per il rilascio e l'esercizio dei titoli minerari per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale.*

Con tale decreto viene aggiornato il quadro normativo che regola le procedure amministrative per il rilascio e l'esercizio dei titoli di



prospezione, ricerca e sfruttamento degli idrocarburi liquidi e gassosi. Esso è armonizzato con le modifiche già introdotte dal Decreto Ministeriale 30 ottobre 2015, che, in ottemperanza al D.Lgs. 145/2015, ha definito la separazione tra le funzioni di regolamentazione, relative alla sicurezza del settore oil&gas, e le funzioni afferenti il rilascio di titoli per le risorse energetico-minerarie.

2.2 Lo stato e la sicurezza delle attività *upstream* - anno 2017

2.2.1 - Impianti

Si riporta l'elenco dettagliato degli impianti idrocarburi offshore presenti nelle acque di giurisdizione dello Stato al 1 gennaio 2017 (anche se non in produzione).

Impianti all'interno delle acque di giurisdizione dello Stato al 1 gennaio 2017

N.	Nome o ID	Tipo di impianto (1)	Note-su tipo di impianto	Anno di installazione (2)	Tipo di fluido	Numero di letti (3)	Coordinate (4)	
							(longitudine)	(latitudine)
1	Ada 2	NUI	-	1982	gas	0	12,591285	45,183634
2	Ada 3	NUI	-	1982	gas	0	12,591176	45,183361
3	Ada 4	NUI	-	1982	gas	0	12,59091	45,183561



4	Agostino A	NUI	-	1970	gas	27	12,495518	44,54018
5	Agostino A Cluster	NUI	-	1991	gas	0	12,496197	44,540685
6	Agostino B	NUI	-	1971	gas	27	12,471569	44,554372
7	Agostino C	NUI	-	1992	gas	0	12,494523	44,547174
8	Alba Marina	FPI	FSO	2012	petrolio	50	14,939078	42,201212
9	Amelia A	NUI	-	1971	gas	27	12,660836	44,405716
10	Amelia B	NUI	-	1991	gas	29	12,662218	44,407503
11	Amelia C	NUI	-	1991	gas	0	12,662895	44,406935
12	Amelia D	NUI	-	1992	gas	0	12,661276	44,407901
13	Anemone B	NUI	-	1999	gas	0	12,704814	44,229289
14	Anemone Cluster	NUI	-	1979	gas	0	12,70531	44,212786
15	Angela Angelina	FMI	-	1997	gas	24	12,343127	44,391172
16	Angela Cluster	NUI	-	1975	gas	0	12,344848	44,392973
17	Annabella	NUI	-	1991	gas	24	13,078865	44,228781
18	Annalisa	NUI	-	1999	gas	0	13,113554	44,171042
19	Annamaria B	FMI	-	2009	gas	19	13,407327	44,322576
20	Antares 1	NUI	-	1982	gas	0	12,444429	44,393988



21	Antares A	NUI	-	1985	gas	19	12,453493	44,390057
22	Antonella	NUI	-	1976	gas	19	12,776663	44,214442
23	Aquila 2	NUI	SPS	1993	petrolio	0	18,327114	40,930188
24	Aquila 3	NUI	SPS	1995	petrolio	0	18,32532	40,918159
25	Argo 1	NUI	SPS	2006	gas	0	13,821989	36,916622
26	Argo 2	NUI	SPS	2008	gas	0	13,805449	36,926058
27	Arianna A	FMI	-	1984	gas	19	12,628146	44,306251
28	Arianna Cluster	NUI	-	1992	gas	0	12,62743	44,305788
29	Armida 1	NUI	-	1973	gas	0	12,44954	44,475932
30	Armida A	NUI	-	1985	gas	19	12,453192	44,480303
31	Azalea A	NUI	-	1984	gas	0	12,714258	44,171769
32	Azalea B DR	NUI	-	1987	gas	0	12,720562	44,166817
33	Azalea B - PROD	NUI	STCR	1987	gas	19	12,720768	44,166169
34	Barbara A	NUI	-	1978	gas	0	13,803467	44,047208
35	Barbara B	NUI	-	1983	gas	17	13,741427	44,091609
36	Barbara C	FMI	-	1985	gas	42	13,781867	44,076859
37	Barbara D	NUI	-	1986	gas	43	13,809339	44,030369



38	Barbara E	FMI	-	1987	gas	27	13,757562	44,086474
39	Barbara F	NUI	-	1988	gas	43	13,817099	44,050183
40	Barbara G	NUI	-	1992	gas	12	13,79153	44,063905
41	Barbara H	NUI	-	1992	gas	12	13,762702	44,069387
42	Barbara NW	NUI	-	1999	gas	0	13,648827	44,108865
43	Barbara T	NUI	STCR	1985	gas	0	13,781345	44,077277
44	Barbara T2	NUI	STCR	2000	gas	0	13,78203	44,077718
45	Basil	NUI	-	1983	gas	19	13,001086	44,131649
46	Benedetta 1	NUI	-	2006	gas	0	12,581966	44,1794
47	Bonaccia	NUI	-	1999	gas	18	14,359527	43,592497
48	Bonaccia Est 2	NUI	SPS	2010	gas	0	14,437581	43,578672
49	Bonaccia Est 3	NUI	SPS	2010	gas	0	14,437583	43,578614
50	Bonaccia NW	NUI	-	2015	gas	0	14,335723	43,599803
51	Brenda PROD	FMI	STCR	1987	gas	19	13,045114	44,115802
52	Brenda PERF	NUI	-	1987	gas	0	13,044925	44,116443
53	Calipso	NUI	-	2002	gas	0	13,863461	43,827416
54	Calpurnia	NUI	-	2000	gas	16	14,153981	43,899535



55	Camilla 2	NUI	SPS	2001	gas	0	14,246376	42,897839
56	Cassiopea 1	NUI	SPS	2008	gas	0	13,732618	36,936642
57	Cervia A	FMI	-	1986	gas	21	12,639005	44,294608
58	Cervia A Cluster	NUI	-	1992	gas	0	12,639697	44,295105
59	Cervia B	NUI	-	1984	gas	19	12,645428	44,288823
60	Cervia C	NUI	-	1992	gas	12	12,640079	44,30165
61	Cervia K	NUI	STCR	2000	gas	0	12,639076	44,295474
62	Clara Est	NUI	-	2000	gas		14,071618	43,779617
63	Clara Nord	NUI	-	2000	gas	0	13,976674	43,939355
64	Clara NW	NUI	-	2015	gas	0	14,023295	43,802145
65	Clara Ovest	NUI	-	1987	gas	0	13,711516	43,828681
66	Daria A	NUI	-	1994	gas	0	13,249138	44,067586
67	Daria B	NUI	STCR	1995	gas	12	13,249706	44,066931
68	Davide	NUI	-	1980	gas	0	14,017133	43,095985
69	Davide 7	NUI	-	2002	gas	0	14,016886	43,095755
70	Diana	NUI	-	1971	gas	0	12,425718	44,441373
71	Elena 1	NUI	SPS	1989	gas	0	14,210255	43,040689



72	Eleonora	NUI	-	1987	gas	19	14,155689	42,840158
73	Elettra	NUI	-	2014	gas	0	14,215197	43,764413
74	Emilio	NUI	-	2001	gas	0	14,243294	42,934945
75	Emilio 3	NUI	SPS	1980	gas	0	14,23388	42,938165
76	Emma Ovest	FMI	-	1982	gas	19	14,379206	42,808505
77	Fabrizia 1	NUI	-	1998	gas	0	14,00114	43,041377
78	Fauzia	NUI	-	2014	gas	0	13,554058	44,056355
79	Firenze FPSO	FPI	FPSO	2011	petrolio	56	18,326208	40,924163
80	Fratello - Cluster	NUI	-	1979	gas	0	14,168514	42,610534
81	Fratello Est 2	NUI	-	1980	gas	0	14,172827	42,576845
82	Fratello Nord	NUI	-	1980	gas	0	14,170126	42,648861
83	Garibaldi A	NUI	-	1969	gas	27	12,510457	44,523023
84	Garibaldi A - Cluster	NUI	-	1991	gas	0	12,51205	44,523727
85	Garibaldi B	NUI	-	1969	gas	27	12,531292	44,487009
86	Garibaldi C	FMI	-	1992	gas	24	12,51528	44,531601
87	Garibaldi D	NUI	-	1993	gas	16	12,546062	44,478183
88	Garibaldi K	NUI	STCR	1998	gas	0	12,516137	44,532077



89	Garibaldi T	NUI	STCR	1998	gas	0	12,511376	44,523311
90	Gela 1	NUI	-	1960	petrolio	19	14,26955	37,032157
91	Gela - Cluster	NUI	-	1986	petrolio	0	14,269454	37,032449
92	Giovanna	NUI	-	1992	gas	19	14,463941	42,768002
93	Giulia 1	NUI	-	1980	gas	0	12,753326	44,13104
94	Guendalina	NUI	-	2011	gas	0	12,881491	44,566435
95	Hera Lacinia 14	NUI	-	1992	gas	0	17,165078	39,058611
96	Hera Lacinia BEAF	NUI	-	1998	gas	0	17,172791	39,061388
97	Jole 1	NUI	-	1999	gas	0	13,926435	43,040959
98	Leonis	FPI	FSO	2009	petrolio	49	36,559805	14,637158
99	Luna 27	NUI	SPS	1987	gas	0	17,214444	39,088056
100	Luna 40 SAF	NUI	SPS	1995	gas	0	17,204166	39,091944
101	Luna A	FMI	-	1976	gas	18	17,181692	39,114236
102	Luna B	FMI	-	1992	gas	14	17,200158	39,084925
103	Morena 1	NUI	-	1996	gas	0	12,482887	44,231073
104	Naide	NUI	-	2005	gas	0	12,745412	44,343275
105	Naomi Pandora	NUI	-	2000	gas	0	12,847416	44,689089



106	Panda 1	NUI	SPS	2002	gas	0	13,623818	37,00661
107	Ombrina Mare 2	NUI	-	2008	petrolio	0	14,533455	42,323409
108	Panda W1	NUI	SPS	2003	gas	0	13,594536	37,000607
109	Pennina	NUI	-	1988	gas	19	14,163626	43,021356
110	Perla	NUI	-	1981	petrolio	17	14,216245	36,954193
111	Porto Corsini 73	NUI	-	1996	gas	0	12,579101	44,385037
112	Porto Corsini 80	NUI	-	1981	gas	0	12,546216	44,40564
113	Porto Corsini 80 bis	NUI	-	1983	gas	0	12,520281	44,423353
114	Porto Corsini MEC	NUI	-	1987	gas	19	12,560198	44,391356
115	Porto Corsini MS1	NUI	-	2000	gas	0	12,588897	44,348638
116	Porto Corsini MS2	NUI	-	2001	gas	0	12,576923	44,368807
117	Porto Corsini MWA	NUI	-	1968	gas	0	12,359541	44,511783
118	Porto Corsini MWB	NUI	-	1968	gas	0	12,373809	44,509278
119	Porto Corsini MWB	NUI	-	1968	gas	0	12,373809	44,509278
120	Porto Corsini MWC	NUI	-	1987	gas	19	12,372787	44,508964
121	Porto Corsini MWT	NUI	STCR	1987	gas	19	12,359295	44,51238



122	Prezioso	NUI	-	1986	petrolio	19	14,045081	37,009175
123	Regina	NUI	-	1997	gas	0	12,840342	44,10492
124	Regina 1	NUI	-	1997	gas	0	12,834209	44,102781
125	Rospo Mare A	NUI	-	1981	petrolio	2	14,970746	42,203712
126	Rospo Mare B	NUI	-	1986	petrolio	4	14,946579	42,213157
127	Rospo Mare C	NUI	-	1991	petrolio	2	14,931856	42,235657
128	San Giorgio Mare 3	NUI	-	1972	gas	0	13,923748	43,197901
129	San Giorgio Mare 6	NUI	-	1981	gas	0	13,920136	43,206235
130	San Giorgio Mare C	NUI	STCR	1972	gas	0	13,901802	43,202624
131	Santo Stefano Mare 101	NUI	-	1987	gas	0	14,607395	42,22899
132	Santo Stefano Mare 1-9	NUI	-	1968	gas	0	14,59295	42,231768
133	Santo Stefano Mare 3-7	NUI	-	1968	gas	0	14,610729	42,219268
134	Santo Stefano Mare 4	NUI	-	1975	gas	0	14,675454	42,207323
135	Santo Stefano Mare 8 bis	NUI	-	1991	gas	0	14,636563	42,21649
136	Sarago Mare 1	NUI	-	1981	petrolio	0	13,785407	43,32096
137	Sarago Mare A	NUI	-	1981	petrolio	0	13,788738	43,288851



138	Simonetta 1	NUI	-	1997	gas	0	14,183769	42,559691
138	Squalo	NUI	-	1980	gas	0	14,244378	42,715657
139	Tea	NUI	-	2007	gas	0	13,018813	44,501557
140	Vega A	FMI	-	1986	petrolio	75	14,625491	36,540638
141	Viviana 1	NUI	-	1998	gas	0	14,155051	42,656403
142	Vongola Mare 1	NUI	-	1985	gas	0	13,811731	43,253892

NOTA:

- 1. Tipo d'impianto:** **FMI** (impianto fisso con personale); **NUI** (impianto fisso di norma senza personale), tra cui le piattaforme di supporto alla produzione (trattamento/compressione/raccordo) contrassegnate con la lettera STCR; **FPI** (impianto galleggiante destinato alla produzione), ulteriormente distinte in FSO (unità galleggiante di stoccaggio) e PFSO (unità galleggiante di produzione e stoccaggio); **FNP** (impianto fisso non destinato alla produzione); **SPS** [testa di pozzo sottomarina]
- 2. Anno di installazione:** La Clara NW, installata nel 2015, è entrata in funzione nel 2016.
- 3. Numero di letti:** numero di posti letto presenti nell'impianto e destinati al personale.
- 4. Coordinate:** riferite al sistema *World Geodetic System 1984* (WGS84).



Impianti dismessi durante il periodo di riferimento della relazione

Nome o ID	Tipo di impianto	Note su tipo di impianto	Anno di installazione	Coordinate		Temporaneo / Permanente
				(longitudine)	(latitudine)	
Ombrina Mare 2	NUI	-	2008	14,533455	42,323409	Permanente

Si riporta l'elenco degli impianti mobili, funzionali alle operazioni di pozzo, in attività nel 2017:

Nome o ID	Tipo d'impianto (1)	Anno di costruzione	Numero di letti		
				Area geografica delle operazioni	Durata delle operazioni (mesi)
Key Manhattan	MODU (Jack-Up Drilling Unit)	1982	101	Mare Adriatico	1
Supersundowner XIII	MODU (Fast More Workover Rig)	1992	67	Mare Adriatico	5
MAMTA	OSS (Multipurpose vessel)	2010	85	Mare Adriatico	<1



NOTA:

1. MODU: unità mobile di perforazione; OSS: *offshore substation*.

Si riportano, inoltre, i seguenti dati afferenti le attività d'impianto:

c. Numero di ore lavorate: **3.045.243**

d. Produzione totale: **4217 kTEP**

Produzione di petrolio: **0,72*10⁶ t**

Produzione di gas: **4,27*10⁹ Sm³**

NOTA:

- a. Dato acquisito dalla DGS-UNMIG presso gli operatori
- b. Dato estrapolato dal database DGS-UNMIG.

Per kTEP si intende *chilo tonnellate di petrolio equivalenti*.

Per il calcolo della produzione di idrocarburi in TEP sono stati utilizzati come riferimenti:

- la definizione di TEP della *International Energy Agency*, secondo cui 1 tonnellata di olio equivalente è pari a 10⁷ kilocalorie ovvero a 41,868 gigajoule;
- il potere calorifico inferiore attribuito al gas naturale utilizzato nel Bilancio Energetico Nazionale (elaborato dalla *Direzione Generale per la Sicurezza dell'Approvvigionamento e le Infrastrutture Energetiche del Ministero dello Sviluppo Economico*) che, dal 2008 per uniformità alle statistiche Eurostat, viene stimato in 8190 kcal/m³



2.2.2 Ispezioni

Si riporta nella seguente tabella il numero di ispezioni agli impianti a mare effettuate nel 2017

Numero di ispezioni in mare	Giorni-uomo sugli impianti (spostamenti non compresi)	Numero di impianti ispezionati
289	366	88

NOTA:

I dati rappresentano le attività ispettive svolte, anche congiuntamente, dalle amministrazioni componenti il Comitato secondo le seguenti specifiche.

Numero di ispezioni: numero di sopralluoghi effettuati a bordo degli impianti offshore; rispetto al corrispondente dato 2016 (di cui alla tabella 2.1.2 pag. 45), non sono stati contabilizzati i controlli alle strutture sommerse e nelle zone di sicurezza, ma solo quelli che hanno comportato un'effettiva presenza fisica dell'ispettore sull'impianto, così da rendere tale grandezza più uniforme a quella c.d. "giorni-uomo sull'impianto" ex Reg. 1112/2014.

Giorni-uomo sugli impianti: la somma dei giorni di impiego di ciascun ispettore in attività ispettiva, con esclusione dei tempi di viaggio. Nello stesso giorno possono essere svolti sopralluoghi su più impianti in ragione della loro vicinanza/contiguità;

Numero di impianti ispezionati: il numero di impianti ispezionati.

Si riportano, altresì, i seguenti dati relativi ad ulteriori attività di controllo realizzate ed esattamente:

- **724 ore** di pattugliamento aereo;



- **4848 ore** di pattugliamento navale, tra le quali **1531 ore** operate dalla Guardia Costiera e **3317 ore** operate dalla Marina Militare;
- **151 missioni** di monitoraggio ambientale effettuate con i competenti organi tecnici di controllo.

Detti dati vanno ad integrare quelli già forniti alla Commissione europea secondo il format comune di cui al relativo Regolamento di esecuzione (UE) n. 1112/2014.

Si ritiene, infine, utile riferire che nessuna indagine è stata condotta a norma dell'articolo 26 della direttiva 2013/30/UE per assenza di eventi, né per incidenti gravi né per problemi di sicurezza e ambientali.

2.2.3 Dati relativi agli incidenti e prestazioni delle operazioni in mare

Nel 2017 non si è verificato alcun evento, soggetto a comunicazione ai sensi dell'allegato IX, di cui alle categorie riportate nella sottostante tabella:

Categorie ex allegato IX	Numero di eventi	Numero di eventi normalizzati
a) Rilasci accidentali	0	0
<i>Rilasci di petrolio/gas infiammanti - Incendi</i>	-	-
<i>Rilasci di petrolio/gas infiammanti -</i>	-	-



<i>Esplosioni</i>		
<i>Rilasci di gas non infiammato</i>	-	-
<i>Rilasci di petrolio non infiammato</i>	-	-
<i>Rilasci di sostanze pericolose</i>	-	-
b) Perdita di controllo del pozzo	0	0
<i>Eruzioni</i>	-	-
<i>Attivazione dispositivi prevenzione eruzioni (BOP–blowoutpreventer) / deviatore di flusso</i>	-	-
<i>Guasto di una barriera del pozzo</i>	-	-
c) Guasto di un SECE	0	0
d) Perdita di integrità strutturale	0	0
<i>Perdita di integrità strutturale</i>	-	-
<i>Perdita di stabilità/galleggiamento</i>	-	-
<i>Perdita di stazionarietà</i>	-	-
e) Collisione di una nave	0	0
f) Incidenti di elicottero	0	0
g) Incidenti mortali (*)	0	0
h) Infortuni gravi a 5 o più persone nello stesso incidente (*)	0	0
i) Evacuazioni di personale	0	0
j) Incidenti ambientali	0	0

(*) Solo se in relazione a un incidente grave



✓ **Numero totale di decessi e infortuni (**)**

	Numero	Valore normalizzato
Numero totale di decessi	0	0
Numero totale di infortuni gravi	1	0,33*10 ⁻⁶
Numero totale di infortuni	2	0,65*10 ⁻⁶

(**) Numero totale ai sensi della direttiva 92/91/CE

✓ **Guasti a elementi critici per la sicurezza e l'ambiente (SECE)**

SECE	Numero di guasti associati a incidenti gravi
a) Sistemi di integrità strutturale	0
b) Sistemi di contenimento del processo	0
c) Sistemi di prevenzione incendi	0
d) Sistemi di rilevamento	0
e) Sistemi di limitazione per il contenimento del processo	0
f) Sistemi di protezione	0
g) Sistemi di blocco	0
h) Ausili alla navigazione	0
i) Macchine rotanti – generatori di potenza	0
j) Attrezzature di evacuazione e salvataggio	0



k) Sistemi di comunicazione	0
l) Altri	0

✓ **Cause dirette e alla radice di incidenti gravi**

Cause	Numero di incidenti	Cause	Numero di incidenti
a) Cause connesse alle attrezzature	0	c) Errore procedurale/organizzativo	0
<i>Guasto per difetto di progettazione</i>	-	<i>Valutazione/percezione del rischio inadeguata</i>	-
<i>Corrosione interna</i>	-	<i>Istruzioni/procedure inadeguate</i>	-
<i>Corrosione esterna</i>	-	<i>Mancata conformità alla procedura</i>	-
<i>Guasto meccanico da fatica</i>	-	<i>Mancata conformità al permesso di lavoro</i>	-
<i>Guasto meccanico da usura</i>	-	<i>Comunicazione inadeguata</i>	-
<i>Guasto meccanico da materiale difettoso</i>	-	<i>Competenze personali inadeguate</i>	-
<i>Guasto meccanico (nave/elicottero)</i>	-	<i>Supervisione inadeguata</i>	-



<i>Guasto strumentazione</i>	-	<i>Organizzazione della sicurezza inadeguata</i>	-
<i>Guasto del sistema di controllo</i>	-	<i>Altro</i>	-
<i>Altro</i>	-		
b) Errore umano – Errore operativo	0	d) Cause meteorologiche	0
<i>Errore operativo</i>	-	<i>Vento superiore alle specifiche di progettazione</i>	-
<i>Errore di manutenzione</i>	-	<i>Moto ondoso superiore alle specifiche di progettazione</i>	-
<i>Errore di collaudo</i>	-	<i>Visibilità estremamente ridotta inferiore alle specifiche di progettazione</i>	-
<i>Errore di ispezione</i>	-	<i>Presenza di ghiaccio/iceberg</i>	-
<i>Errore di progettazione</i>	-	<i>Altro</i>	-
<i>Altro</i>	-		

2.2.4 Innovazioni normative

➤ **Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 104.** *Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che*



modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114.

In attuazione della direttiva europea 2014/52/UE, il decreto legislativo interviene sulla disciplina delle procedure di valutazione di impatto ambientale dei progetti relativi alle attività *upstream*. In particolare, sono state apportate modifiche agli allegati della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 specificando le opere o le attività da sottoporre a VIA statale, introducendo tra queste anche i rilievi geofisici attraverso l'uso della tecnica *airgun* o di esplosivo.

L'art. 25, comma 6, affida al Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, l'adozione di linee guida nazionali per la dismissione mineraria delle piattaforme per la coltivazione di idrocarburi in mare e delle infrastrutture connesse, al fine di assicurare la qualità e la completezza della valutazione dei relativi impatti ambientali.



➤ **Decreto Legislativo 15 novembre 2017, n. 183** di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170.

Ai sensi dell'art. 1, comma 10, lett. d), non costituiscono medi impianti di combustione le turbine a gas e motori a gas e diesel usati su piattaforme offshore.

➤ **Decreto Interministeriale 23 gennaio 2017** *Definizione delle dotazioni di attrezzature e scorte di risposta ad inquinamenti marini da idrocarburi, che devono essere presenti in appositi depositi di terraferma, sugli impianti di perforazione, sulle piattaforme di produzione e sulle relative navi appoggio.*

Il decreto adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, si inserisce nel solco del principio di precauzione ambientale enunciato dall'art. 191 del TFUE e di tutela dell'ambiente marino mediterraneo stabilendo una disciplina molto rigorosa delle procedure per il riconoscimento dell'idoneità dei prodotti da impiegare in mare, tenuto conto dei potenziali impatti sull'ambiente marino.



In detto decreto si sottolinea la necessità di ricorrere prioritariamente alla raccolta meccanica degli inquinanti e all'uso dei prodotti assorbenti rispetto ai prodotti disperdenti e agli assorbenti non inerti, il cui impiego è da ritenersi eccezionale.

L'evoluzione tecnologica del settore ha imposto di aggiornare le dotazioni e scorte che devono essere disponibili su ciascuna piattaforma, sulle navi appoggio e in terraferma per combattere gli effetti dannosi in caso di inquinamenti accidentali.

➤ **Decreto Ministeriale 5 luglio 2017** relativo alla Consultazione tripartita ex art. 19, comma 5, del D.Lgs. n. 145/2015 sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore idrocarburi (Allegato 3).

Il decreto del Ministro dello sviluppo economico è stato adottato in attuazione del D.Lgs. 145/2015 che, in recepimento della Direttiva europea 2013/30/UE, prevede sia applicato il meccanismo della consultazione tripartita tra il Comitato per la sicurezza offshore, gli operatori del settore e le rappresentanze sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative per le seguenti attività:

a) partecipazione alla formulazione di standard e strategie in materia di prevenzione degli incidenti gravi;



b) definizione di linee programmatiche e di azione relative al sistema di gestione integrato della salute, della sicurezza e dell'ambiente.

Detto decreto stabilisce:

- a. le modalità con cui gli operatori contribuiscono alla effettiva consultazione tripartita tra il Comitato, gli operatori e i rappresentanti dei lavoratori;
- b. i criteri generali per la stipula dell'accordo formale di cui all'art.2, comma 1, lett. h), del D.Lgs. 145/2015 e per la consultazione periodica.

➤ **Decreto Ministeriale 9 agosto 2017** *Adeguamento del decreto 7 dicembre 2016 "Disciplinare tipo per il rilascio e l'esercizio dei titoli minerari per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale" alla sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2017.*

Il decreto del Ministro dello sviluppo economico ha modificato il DM del 7 dicembre 2016 di disciplina delle procedure di rilascio e di gestione dei titoli minerari, ivi compreso il titolo unico ex art. 38 del decreto legge 12



settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (c.d. “Decreto Sblocca Italia”).

Diverse Regioni italiane (Abruzzo, Marche, Puglia, Lombardia, Veneto, Campania e Calabria) hanno promosso ricorso di legittimità costituzionale avverso l’art. 38, comma 7, dello Sblocca Italia dinanzi la Corte Costituzionale che, con sentenza n. 170 del 2017, ne ha dichiarato l’incostituzionalità nella parte in cui non ha previsto l’intesa regionale nel procedimento finalizzato all’adozione del disciplinare tipo sul titolo concessorio unico.

Al fine di tener conto dei principi enunciati dalla Corte, il DM del 9 agosto 2017 ha quindi stralciato dal DM 7 dicembre 2016 ogni riferimento al titolo concessorio unico ed ha conferito mandato alla DGS-UNMIG ed alla DGSAIE di adottare il disciplinare tipo ex art. 38, comma 7, dello Sblocca Italia, tenendo conto della decisione della Corte e quindi garantendo la piena partecipazione regionale nella predisposizione della normativa tecnica.

➤ **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 dicembre 2017**
Approvazione delle linee guida contenenti gli indirizzi e i criteri per la predisposizione dei piani di gestione dello spazio marittimo.



In attuazione della direttiva 2014/89/UE, il DPCM disciplina la pianificazione dello spazio marittimo, nel quadro della politica marittima integrata (PMI) dell'Unione europea, individuando modalità e termini per l'elaborazione dei Piani di gestione dello spazio marittimo.

2.3 Attività del Comitato

Il Comitato si è insediato in data 9 maggio 2017 e da allora si sono celebrate complessivamente cinque sedute di cui si riassumono i punti fondamentali dei lavori svolti e le determinazioni assunte in dette sedi

9 MAGGIO 2017

- 1.** Parere favorevole sullo schema di decreto ministeriale relativo alla consultazione tripartita di cui all'art. 2, comma 1, lett. h), D.Lgs. 145/2015 (secondo la formulazione poi integralmente trasfusa nel D.M. 5 luglio 2017);
- 2.** Presentazione della strategia d'azione e delle priorità programmatiche ex art. 21 D.Lgs. 145/2015;
- 3.** Presentazione delle modifiche non sostanziali diverse da quelle di cui all'art. 2, comma 1, lett. bb), D.Lgs. 145/2015.



13 GIUGNO 2017

1. Presentazione della “Relazione sullo stato e la sicurezza delle attività minerarie in mare nel settore degli idrocarburi” (anno 2016) di cui agli artt. 24 e 25 D.Lgs. 145/2015 e del Regolamento di esecuzione (UE) 1112/2014.

27 LUGLIO 2017

1. Approvazione della strategia d’azione e delle priorità programmatiche ex art. 21 D.Lgs. 145/2015;
2. Approvazione delle modifiche non sostanziali diverse da quelle di cui all’art. 2, comma 1, lett. bb), D.Lgs.145/2015;
3. Richiesta integrazione dati dei controlli/ispezioni da inserire nella Relazione sullo stato e la sicurezza delle attività minerarie in mare ex D.Lgs. 145/2015 e Regolamento (UE) 1114/2014;
4. Presentazione delle linee guida per la redazione e valutazione della relazione sui grandi rischi (da rendersi a cura degli operatori entro la data del 19 luglio 2018), secondo studio elaborato dal Politecnico di Torino su incarico conferito dalla DGS-UNMIG nell’ambito della convezione con esso sussistente.



10 OTTOBRE 2017

1. Approvazione delle linee guida per la redazione e valutazione della relazione sui grandi rischi (RGR), in esito all'incontro tenutosi per condivisione con Assomineraria e gli operatori (ENI e Edison) in data 09 ottobre 2017.

5 DICEMBRE 2017

1. Presentazione di n.4 RGR relative alle piattaforme Arianna e Cluster (ENI), Annabella (ENI), Antares (ENI) e dell'impianto di perforazione GSF Key Manhattan (Shelf Drilling LCC), riguardo cui il Comitato concorda sulla mancanza di competenza ed esprimere parere, con rimessione alla DGS UNMIG;
2. Condivisione della procedura per il versamento ad onere degli operatori del contributo ex art. 8, comma 9, D.Lgs. 145/2015.

2.4 Attività del Comitati periferici

A livello periferico, le Sezioni UNMIG territorialmente competenti hanno avviato ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3, del D.P.C.M. 27 settembre



2016 le istruttorie afferenti le relazioni grandi rischi, trasmettendo le valutazioni di pertinenza al Comitato e alla DGS-UNMIG per eventuali modifiche e/o integrazioni.

2.5 Attività in collaborazione con la Commissione europea e con JRC – EUOAG

2.5.1 Revisione della direttiva 2013/30/UE

La direttiva, recepita da tutti gli Stati membri impegnati nelle attività *upstream* entro il termine prescritto del 19 luglio 2015 e che ha salvaguardato in via transitoria l'applicazione delle legislazioni nazionali vigenti sino al 19 luglio 2018, è soggetta ai sensi dell'art. 40 a revisione, affidando alla Commissione europea il compito di valutarne entro il 19 luglio 2019 – sulla scorta degli sforzi e delle esperienze delle Autorità competenti – l'applicazione da parte degli Stati membri.

In esito a detta analisi, la Commissione presenta una relazione al Parlamento e al Consiglio europei, includendovi eventuali proposte di modifica della direttiva; a tal fine, è stata già predisposta una *roadmap*.



2.5.2 Ulteriori attività

Il Comitato, attraverso la *partnership* del *network* per la sicurezza offshore della DGS UNMIG, ha orientato il proprio impegno verso l'ottimizzazione dei risultati scientifici di settore e alla promozione, dove possibile, dell'adozione delle migliori pratiche anche attraverso l'introduzione di sistemi tecnologicamente avanzati. Un gruppo di lavoro, appositamente costituito, garantisce che i principali obiettivi raggiunti nell'ambito degli accordi in essere tra la DGS UNMIG e diversi Enti/Istituti convergano e siano recepiti all'interno delle procedure amministrative di competenza. Per decisione della Commissione europea C18/07 del 2012, è stato istituito un Gruppo tecnico denominato EUOAG - *European Union Offshore Oil and Gas Authorities Group*, coordinato e presieduto dalla DG Energia, formato dalle autorità degli Stati membri in materia di sicurezza e tutela ambientale, per lo scambio di esperienze e competenze su tutte le questioni relative alla prevenzione di incidenti rilevanti ed alla relativa risposta in ordine alle operazioni di petrolio e gas offshore. Oltre a facilitare lo scambio d'informazioni sull'applicazione delle legislazioni nazionali e comunitaria e promuovere l'applicazione delle migliori pratiche e di elevati standard di sicurezza, esso si propone di essere la fonte autorevole ed affidabile di consulenza in favore della Commissione europea su qualsiasi questione



relativa ai grandi rischi nelle operazioni di petrolio e gas offshore. L'EULOAG vanta il patrocinio del JRC - *Joint Reserch Centre*, il servizio di scienza e conoscenza della Commissione europea che impegna scienziati in attività di ricerca al fine di fornire consulenza scientifica indipendente a sostegno delle politiche dell'Unione Europea.

2.6 Prospettive future

In seno al Comitato, è emersa l'esigenza di analizzare le possibili interazioni *safety/security* riferibili alle attività minerarie offshore, al fine di valutare le eventuali competenze ascrivibili al Comitato anche in materia di *security*. Pur facendo riserva di ulteriori approfondimenti, con il possibile coinvolgimento di altri soggetti pubblici già deputati per competenza, all'attualità si è ritenuto ancorare l'attività del Comitato agli aspetti industriali delle operazioni e degli impianti di produzione, con discendente interessamento per la sola *safety*.

Punti condivisi di riflessione sono:

- Il D.Lgs. 145/2015 non assegna al Comitato, quale *competent authority* ex direttiva 2013/30/UE, funzioni in materia di *security*, coerentemente



alla disciplina della direttiva e alla sua trasposizione nel relativo decreto legislativo di attuazione che si riferisce alla sicurezza (come *safety*) delle operazioni industriali e all'intero ciclo di vita degli impianti offshore (dalla progettazione, alla dismissione e all'abbandono definitivo)

- E' in corso la revisione della direttiva 2013/30/UE – per la quale si è conclusa la fase di consultazione – e tra le tematiche proposte figurerebbe anche quella relativa alla *security* delle piattaforme offshore. Ciò a conferma dell'assunto che, ad oggi, il vigente assetto normativo europeo nel settore degli idrocarburi e, per derivazione, quello dello Stato membro Italia si occupano della sola *safety* e che un'estensione anche agli aspetti di *security* – con eventuali attribuzioni alla *competent authority* e, quindi, al Comitato - necessita di una modifica della direttiva da recepirsi, poi, nella normativa nazionale.
- Qualora il Comitato - pur non essendo, al momento, investito di funzioni in materia di *security* - ritenesse di farsi parte diligente, stante la contiguità delle due tematiche e le possibili interazioni *safety-security*, si prospetterebbe un dialogo interministeriale con il coinvolgimento dei Ministeri dell'Interno, degli Esteri e della Difesa, oltre alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (in particolare, AISI e AISE).



- In ragione della pendente revisione della direttiva 2013/30/UE, bisogna valutare se attendere, in merito, l'orientamento di Bruxelles oppure muoversi indipendentemente e d'iniziativa, avviando le predette consultazioni con i Dicasteri interessati.

PARTE III DOCUMENTI

3.1 Documenti originati dal Comitato

Il Comitato, sin dal suo insediamento, ha provveduto a redigere ed approvare i documenti strumentali allo svolgimento delle proprie funzioni, ed esattamente:

3.1.1 La strategia d'azione e le priorità programmatiche annuali approvata nel corso della riunione del 27 luglio 2017 (in accordo con l'art. 21 del D.Lgs 145/15), secondo il testo che si riporta integralmente.

Le priorità di azione

- a. per gli **impianti esistenti** l'adeguamento è previsto per 19/07/2018, sarà pertanto emanata una circolare alle società interessate



richiamando gli adempimenti relativi alla presentazione delle Relazioni Grandi Rischi per gli impianti esistenti;

- b. tenuto conto della mole delle Relazioni Grandi Rischi che verranno presentate, verrà concesso stabilire la possibilità di presentare le RGR per gruppi di impianti art. 9 comma 5 del DPCM secondo casistiche (per esempio tutti gli impianti che fanno riferimento ad una stessa concessione, gruppi di impianti connessi ecc.);
- c. trattazione prioritaria degli impianti di produzione olio per il loro maggior impatto ambientale in caso di sversamenti;
- d. raccolta della documentazione in ordine alla effettuazione di esercitazioni in risposta ad emergenze esterne.

Ispezioni

Le ispezioni saranno operate sia da parte del Comitato periferico sia da parte del Comitato centrale, compatibilmente alle disponibilità economiche che saranno messe a disposizione per le attività di funzionamento del Comitato così come previsto al comma 9, art. 8 del D.lgs 145/2015.



- Ispezioni per il Comitato periferico:

a. per le comunicazioni e l'accettazione della RGR per nuovi impianti e nuovi lavori, secondo quanto indicato nel DPCM:

i. per le comunicazioni, una eventuale visita preliminare da parte del Comitato periferico, tutto ciò unitamente alle procedure previste dal DPR 886/79 e DLGS 624/96 che prevedono specifiche autorizzazioni;

ii. per l'accettazione RGR, almeno una visita preventiva da parte della Sezione UNMIG competente e una visita preliminare da parte del Comitato Periferico, unitamente alle procedure previste dal DPR 886/79 e DLGS 624/96;

b. per gli impianti di produzione, successivamente con cadenza biennale dalla data di accettazione della RGR da effettuarsi unitamente alle eventuali verifiche periodiche effettuate dalle commissioni ex art. 40 DPR 886/79 e ex art. 90 – 93 DPR 624/96 eventualmente anche ex art. 49 codice navigazione;



c. per gli impianti non destinati alla produzione, ispezioni ordinarie nel corso delle attività da parte dei singoli organi di vigilanza secondo le proprie competenze, UNMIG, CP e VVF (in modo congiunto e non) e, su richiesta del Comitato periferico, in caso di particolari tipologie e complessità delle attività.

- Ispezioni per il Comitato Centrale:

- a. per le comunicazioni e l'accettazione della RGR per nuovi impianti e nuovi lavori, sia su propria iniziativa in caso di particolari tipologie e complessità delle attività, sia su richiesta dei Comitati periferici;
- b. per gli impianti di produzione ad olio, una visita annuale; per gli impianti di produzione a gas, che presentino situazioni particolari, una visita annuale. Per gli impianti di produzione a gas è prevista, inoltre una visita ispettiva a campione annuale;
- c. per gli impianti non destinati alla produzione, compatibilmente con l'operatività, ispezioni ordinarie in caso di particolari tipologie e complessità delle attività.



3.1.2 La guida tecnica relativa alle modifiche non sostanziali diverse da quelle di cui all'art. 2, comma 1, lettera bb) del D.Lgs 145/2015 (Allegato 4), approvata nella seduta del 27 luglio 2017. In essa sono riportate le tipologie di attività da considerare quali modifiche non sostanziali per le operazioni riguardanti gli impianti di produzione, quelle non destinate alla produzione, le operazioni di pozzo e combinate. Per queste attività, l'operatore trasmette alla sola sezione UNMIG competente per territorio la documentazione tecnica pertinente.

3.1.3 Le linee guida per la redazione delle Relazioni sui grandi rischi (Allegato 5), approvate nella seduta del 10 ottobre 2017. Il documento è il risultato del confronto con tutte le parti interessate, condotto anche da un apposito Gruppo di Lavoro istituito in seno alla Conferenza nazionale sulla Valutazione e Gestione del Rischio.

3.1.4 Relazione sullo stato e la sicurezza delle attività minerarie in mare nel settore degli idrocarburi (Allegato 6), a norma degli artt. 24, commi 1 e 2, e 25, commi 1 e 2, del D.Lgs 145/2015 inviata alla Commissione europea ad Ottobre 2017. Tale relazione (per gli anni 2016 e














2017) è il primo documento elaborato dal nostro Paese nel contesto di una programmata analisi comparata a livello europeo e consente alla Commissione europea di mettere a confronto, secondo parametri omogenei, diverse informazioni relative agli impianti, ai riferimenti normativi e alle prestazioni delle operazioni in mare dei Paesi membri.

3.1.5 Comunicazioni alla Commissione europea sulla situazione relativa ai “Piani esterni di risposta alle emergenze e preparazione alle emergenze” (Allegato 7), ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 145/2015, inviata alla Commissione europea nel mese di Settembre 2017, offrendo informazioni afferenti il sistema nazionale di risposta ad incidenti gravi da inquinamento, in particolare agli impianti offshore, da confrontare sempre con gli altri Stati UE.

Carte titoli vigenti e relativi impianti


PIATTAFORME MARINE – MARE ADRIATICO Tav. 1 Longitudine/Latitudine Roma40 Situazione dicembre 2018

-  Zona soggetta all'accertamento della non sussistenza di rischi apprezzabili di subsidenza (ex D.L. 112/2008)
-  Linea delle 12 miglia marine dalle coste e dalle aree protette marine e costiere
-  Linea di delimitazione delle zone marine
-  Concessioni di coltivazione
- Piattaforme: GAS  OLIO  altro  inattive 
- Centrali di raccolta: GAS  OLIO 




PIATTAFORME MARINE – MARE ADRIATICO Tav. 2
 Longitudine/Latitudine Roma40
 Situazione dicembre 2018

- Linea delle 12 miglia marine dalle coste e dalle aree protette marine e costiere
- Linea di delimitazione delle zone marine
- Concessioni di coltivazione
- Piattaforme: GAS ▲ OLIO ▲ altro ▲ inattive ▲
- Centrali di raccolta: GAS □ OLIO □




PIATTAFORME MARINE – MARE ADRIATICO Tav. 3
Longitudine/Latitudine Roma40
 Situazione dicembre 2018

- Linea delle 12 miglia marine dalle coste e dalle aree protette marine e costiere
- Linea di delimitazione delle zone marine
- ▭ Concessioni di coltivazione
- Piattaforme: GAS ▲ OLIO ▲ altro ▲ inattive ▲
- Centrali di raccolta: GAS ■ OLIO ■



PIATTAFORME MARINE – MARE ADRIATICO E IONIO
Tav. 4
Longitudine/Latitudine Roma40
Situazione dicembre 2018


- Linea delle 12 miglia marine dalle coste e dalle aree protette marine e costiere
- Linea di delimitazione delle zone marine
- Concessioni di coltivazione
- Piattaforme: GAS ▲ OLIO ▲ altro ▲ inattive ▲
- Centrali di raccolta: GAS ■ OLIO ■






PIATTAFORME MARINE – MARE ADRIATICO E IONIO
Tav. 5
Longitudine/Latitudine Roma40
Situazione dicembre 2018

- Linea delle 12 miglia marine dalle coste e dalle aree protette marine e costiere
- Linea di delimitazione delle zone marine
- Concessioni di coltivazione
- Piattaforme: GAS ▲ OLIO ▲ altro ▲ inattive ▲
- Centrali di raccolta: GAS □ OLIO □



PIATTAFORME MARINE – CANALE DI SICILIA Tav. 6
Longitudine/Latitudine Roma40
Situazione dicembre 2018

- - - - Linea delle 12 miglia marine dalle coste e dalle aree protette marine e costiere
- Linea di delimitazione delle zone marine
- ▭ Concessioni di coltivazione
- Piattaforme: GAS ▲ OLIO ▲ altro ▲ inattive ▲
- Centrali di raccolta: GAS ■ OLIO ■





ELENCO DEGLI ALLEGATI

Allegato 1: DPCM 27 settembre 2016 “Modalità di funzionamento del Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare”;

Allegato 2: DPCM 20 marzo 2017 “Decreto di nomina del Presidente del Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare”;

Allegato 3: DM 5 luglio 2017, “Modalità di consultazione tripartita tra Comitato, operatori, e rappresentanti dei lavoratori”;

Allegato 4: Guida tecnica relativa alle modifiche non sostanziali;

Allegato 5: Linee guida per la Redazione della relazione sui grandi rischi;

Allegato 6: Relazione sullo stato e la sicurezza delle attività minerarie in mare nel settore degli idrocarburi (anni 2016 e 2017);

Allegato 7: Comunicazione alla Commissione europea sulla situazione relativa ai “Piani esterni di risposta alle emergenze e preparazione alle emergenze.



Elenco acronimi

<i>Acronimo</i>	<i>Descrizione</i>
FSO e FPSO	<i>unità galleggianti a supporto della produzione di idrocarburi</i>
DG SAIE	<i>Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche</i>
DGS UNMIG	<i>Direzione generale per la sicurezza anche ambientale – Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse</i>
EMSA	<i>European Maritime Safety Agency (Agenzia europea per la sicurezza marittima)</i>
EUOAG	<i>European Union Offshore Oil and Gas Authorities Group</i>
FMI	<i>impianto fisso con personale</i>
FNP	<i>impianto fisso non destinato alla produzione</i>
FPI	<i>impianto galleggiante destinato alla produzione</i>
ISPRA	<i>Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale</i>
JRC	<i>Joint Reserch center – Centro comune di ricerca – Commissione Europea</i>



MARPOL	<i>International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi)</i>
MATTM	<i>Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</i>
MEF	<i>Ministero dell'economia e delle finanze</i>
MISE	<i>Ministero dello sviluppo economico</i>
MODU	<i>unità mobili di perforazione offshore (MODU)</i>
NUI	<i>impianto (fisso) di norma senza personale</i>
OSS	<i>Offshore substation</i>
SEAM	<i>Servizio Emergenze Ambientali in Mare dell'ISPRA</i>
SECE	<i>elementi critici per la sicurezza e l'ambiente</i>
SOLAS	<i>Safety of life at sea (Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare)</i>
SPS	<i>testa pozzo sottomarina</i>
TEP	<i>tonnellate di petrolio equivalenti</i>
UNMIG	<i>Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse</i>
WGS84	<i>coordinate geografiche riferite al sistema World Geodetic System 1984</i>



Elenco delle principali norme menzionate

<p>➤ Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 “Norme in materia di polizia delle miniere e delle cave”;</p>
<p>➤ Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 “Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale”;</p>
<p>➤ Decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 “Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare”;</p>
<p>➤ Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2016, “Modalità di funzionamento del Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare di cui all’art. 8 del D.Lgs 145/2015”.</p>
<p>➤ Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, “Attuazione della direttiva 92/91/UEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/UEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee”;</p>
<p>➤ Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, “Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi”;</p>
<p>➤ Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, “Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale”;</p>
<p>➤ Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”;</p>



➤ **Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81**, “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

➤ **Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145**, “Attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE”.

➤ **Direttiva 2013/30/UE** del 12 giugno 2013 sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE

➤ **Regolamento di esecuzione n.1112/2014** della Commissione del 13 ottobre 2014 che “stabilisce un formato comune per la condivisione di informazioni relative agli indicatori di incidenti gravi da parte degli operatori e dei proprietari degli impianti in mare nel settore degli idrocarburi nonché un formato comune per la pubblicazione delle informazioni relative agli indicatori di incidenti gravi da parte degli Stati membri



Tel. e fax 06 4705 3794

Via Molise, 2 – 00187 Roma

Pec: segreteria.comitatooffshore@pec.mise.gov.it

mail: segreteria.comitatooffshore@mise.gov.it

<https://www.mise.gov.it/index.php/it/ministero/organismi/comitato-offshore>